




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni amministrative **2011**



L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio

In allegato:

- A** destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione
- B** esempi di espressione del voto

Parte III


Scrutinio

Effettuare lo scrutinio significa valutare il contenuto delle schede di votazione individuando le schede che contengono voti validamente espressi e quelle che invece contengono voti nulli. L'operazione, pertanto, richiede la conoscenza delle diverse modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni provinciali

La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. Invece, per l'elezione del consiglio provinciale, il territorio della provincia è suddiviso in tanti collegi quanti sono i consiglieri alla stessa assegnati. I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano in ciascun collegio un solo candidato alla carica di consigliere. L'insieme dei candidati presentati da un partito in tutti i collegi della provincia costituisce il gruppo di candidati di quel partito. Questa particolare disciplina comporta che nelle elezioni provinciali l'elettore non può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale.

Sulla scheda di votazione, alla destra del nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia, è riportato il contrassegno del partito con a fianco il nome e il cognome del candidato consigliere presentato da quel partito nel collegio. Pertanto, nelle elezioni provinciali il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di presidente della provincia)</p>		<p>Nome e cognome</p> <p>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>2</p>	<p>Nome e cognome</p> <p>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>3</p>	<p>Nome e cognome</p> <p>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di un gruppo (o indifferentemente sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale). In questo modo l'elettore esprime un voto valido per il gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale e per il candidato alla carica di presidente della provincia allo stesso collegato.⁶⁹ Lo stesso risultato si ottiene se l'elettore traccia un segno di voto, oltre che sul contrassegno di un gruppo, anche sul nome del collegato candidato alla carica di presidente della provincia;

⁶⁹ Articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia, senza votare alcun contrassegno di gruppo. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato presidente, anche nel caso di collegamento con un solo gruppo;




Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provincia)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia e un altro segno di voto sul contrassegno di un gruppo (o sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale) non collegato al candidato presidente votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente della provincia e per un gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁷⁰




⁷⁰ Articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 10/1999.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali

In base alla normativa regionale, le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità, **nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata al sindaco votato. Pertanto, nelle elezioni comunali il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

Nome e cognome		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di sindaco alla stessa collegato;⁷¹

Nome e cognome		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di sindaco;⁷²

⁷¹ Articoli 3-bis, comma 4, e 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

⁷² Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

Nome e cognome	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		
	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento con una sola lista;⁷³

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		
	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al candidato sindaco collegato;⁷⁴

⁷³ Articolo 3-bis, comma 4, della legge regionale 14/1995 e articolo 6, comma 3, del d.P.R. 132/1993.

⁷⁴ Articoli 3-bis, comma 4, e 6, comma 2, della legge regionale 14/1995.

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza. ⁷⁵

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**). ⁷⁶

⁷⁵ Articolo 5, comma 1, del d.P.R. 132/1993.

⁷⁶ Articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/1995.

Principi generali dello scrutinio

25. Principio del “favor voti”

Quando nel corso dello scrutinio si presentano casi dubbi, soccorrono alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del “favor voti”, in base al quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniquale volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.⁷⁷

Naturalmente, tale principio non si applica quando la scheda non è conforme alla legge o non è stata autenticata oppure presenta scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del “favor voti”, il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge (cfr. i capitoli precedenti sulle modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, l'elettore non sia riconoscibile e, dall'altro, risulti manifesta la sua volontà (univocità del voto).⁷⁸

26. Principio di non riconoscibilità del voto

Deve essere innanzitutto precisato che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

A titolo esemplificativo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento**:⁷⁹

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l'indicazione errata comunque non ne impedisca l'identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto. Ad esempio, il Consiglio di Stato, con un orientamento che per analogia è applicabile anche alle elezioni provinciali, ha considerato quale segno rafforzativo dell'intenzione dell'elettore di votare per il candidato sindaco, l'irregolarità costituita dalla mancanza di croceseegno sul simbolo della lista elettorale e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza;
- d) l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento** idonei ad invalidare il voto:⁸⁰

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall'elettore;
- c) le parole “*SI*” oppure “*OK*” scritte sul rigo della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

⁷⁷ Articoli 64 e 69 del d.P.R. 570/1960.

⁷⁸ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

⁷⁹ Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

⁸⁰ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

27. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in maniera tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato gruppo o lista o un determinato candidato.

A titolo esemplificativo, **non sono modalità univoche di espressione del voto:** ⁸¹

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco, per due gruppi o liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza per un candidato di una determinata lista espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella di appartenenza.

Le operazioni di scrutinio

Il presidente, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio allo scrutinio partendo, in caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali da quelle provinciali.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti.

28. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b), e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno del gruppo o della lista votata e, nelle sole elezioni comunali, il nominativo del candidato alla carica di consigliere al quale eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Gli altri scrutatori e il segretario, contemporaneamente e separatamente, registrano negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco, da ciascun gruppo o da ciascuna lista e, nelle sole elezioni comunali, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in base alle preferenze riportate.

Il segretario, durante lo scrutinio, enuncia i voti riportati da ciascun candidato e da ciascuna lista.

⁸¹ Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

29. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo. Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate da almeno due componenti l'Ufficio, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter P* (elezioni provinciali) o nella *Busta 5/ter C* (elezioni comunali).

30. Casi di nullità nelle elezioni provinciali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:⁸²

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente.

A

Schede nulle

Le schede sono nulle quando:

- presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non sono quelle prescritte dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente né quale gruppo di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente; l'aver votato due gruppi collegati a diversi candidati alla carica di presidente (senza aver votato per un candidato alla carica di presidente).

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente rende in ogni caso nullo il voto espresso per i gruppi di candidati alla carica di consigliere.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, non è possibile individuare con certezza per quale gruppo l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, ha tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di gruppi appartenenti a coalizioni diverse.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato il candidato alla carica di presidente, ha votato più gruppi collegati al medesimo candidato.⁸³

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente. Il voto nullo relativo al gruppo viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione

⁸² Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato B.

⁸³ Articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007, applicabile in via analogica anche alle elezioni amministrative.

del consiglio provinciale, nel prospetto “*Schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente*”. Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

Le schede nulle e le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per i gruppi sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate da almeno due componenti l’Ufficio, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter P.*

31. Casi di nullità nelle elezioni comunali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:⁸⁴

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

Le schede sono nulle quando:

- presentano scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non sono quelle prescritte dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista di candidati alla carica di consigliere l’elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l’aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l’aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

Inoltre, solo nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nei quali non è ammessa l’espressione del “*voto disgiunto*”, le schede sono nulle quando contengono un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata.

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco rende in ogni caso nullo il voto espresso per le liste di candidati alla carica di consigliere.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l’elezione del consiglio comunale, nel prospetto “*Schede nulle*”, e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza per quale lista l’elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l’elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di lista appartenenti a gruppi diversi.

Lo stesso caso si verifica quando l’elettore, senza aver votato il candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste collegate al medesimo candidato.⁸⁵

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l’elezione del sindaco. Il voto

⁸⁴ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell’allegato B.

⁸⁵ Articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007, applicabile in via analogica anche alle elezioni amministrative.

nullo relativo alla lista viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi:⁸⁶

- a) in eccedenza al numero di preferenze consentito;
- b) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza, la nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista e del voto in favore del candidato sindaco.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate da almeno due componenti l'Ufficio, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

32. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente o di sindaco, del voto per i gruppi o le liste di candidati alla carica di consigliere e, nelle sole elezioni comunali, del voto di preferenza.

Quando il presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.

Nel registrare i voti contestati nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco e voto valido per un gruppo/lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per il gruppo/lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad un gruppo/lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco collegato con il gruppo/lista votato
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

⁸⁶ Articolo 57 del d.P.R. 570/1960.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate da almeno due componenti l'Ufficio, per essere poi inserite nella *Busta 5 / ter P* (elezioni provinciali) o nella *Busta 5 / ter C* (elezioni comunali). Il loro numero viene attestato nel **paragrafo 22.** del verbale.

Operazioni di controllo dello scrutinio e adempimenti conclusivi

33. Controllo dello scrutinio

Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali le operazioni di controllo vanno eseguite distintamente per le due consultazioni, iniziando da quelle provinciali.

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (**paragrafo 26.** del verbale).

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e l'invio delle stesse agli altri uffici elettorali competenti.

34. Formazione e invio delle buste nelle elezioni provinciali

Il presidente:

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis P* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter P* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per il presidente, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5 P* le buste *5/bis e 5/ter*, insieme ad un esemplare del verbale;
- d) raccoglie nella *Busta 6 P* le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- e) inserisce nella *Busta 7 P* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di almeno due scrutatori. La *Busta 5 P* e la *Busta 6 P* sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

35. Formazione e invio delle buste nelle elezioni comunali

Il presidente:

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis e 5/ter*, insieme ad un esemplare del verbale;

- d) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- e) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di almeno due scrutatori. La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse:

- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, all'Ufficio della 1^a sezione, sede dell'Adunanza dei presidenti;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, all'Ufficio centrale.

Nei comuni con una sezione elettorale, la *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle *"Istruzioni per la compilazione del verbale"*.

Lo scrutinio in caso di ballottaggio

La scheda per il ballottaggio riporta i nominativi dei due candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco, scritti all'interno del rispettivo rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni dei gruppi o delle liste collegate.⁸⁷

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato presidente della provincia o sindaco.⁸⁷

Anche nello scrutinio relativo al ballottaggio valgono i principi generali sopra richiamati. In particolare, in base al principio del "*favor voti*", il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge, deve ritenersi valido quando l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti univoca. Pertanto, ad esempio, deve considerarsi valido il voto quando l'elettore:

- abbia tracciato un segno di voto, oltre che, come prescrive la legge, sul nominativo del candidato presidente della provincia o sindaco, anche su uno o più contrassegni dei gruppi o delle liste allo stesso collegate;
- abbia tracciato un segno di voto soltanto su uno o più contrassegni dei gruppi o delle liste collegate allo stesso candidato.

La scheda, invece, deve essere considerata nulla se l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato presidente della provincia o sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di un gruppo o di una lista collegata all'altro candidato.⁸⁸ Nel ballottaggio, infatti, la scelta può essere manifestata soltanto in favore di uno dei due candidati ammessi e non è dunque consentito esprimere un "*voto disgiunto*" (facoltà prevista nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in occasione del primo turno).

⁸⁷ Articolo 2, comma 10, della legge regionale 10/1999. Articolo 5, comma 8, della legge regionale 14/1995.

⁸⁸ Consiglio di Stato, Sez. V, 374/2004.